



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

Sostegno allo Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali

Decreto n. 2410 del: 26/07/2024

Oggetto: "Imboschimento delle superfici agricole": Reg. CE n. 1257/99. Misura 8.1 - Reg CE n. 1698/05. Misura 221. Modifica dei termini per la presentazione delle domande indicati nel Decreto n. 882 del 16/05/2024.

Dirigente responsabile: Stefano Segati

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 2 D. Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di "Organismo pagatore";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2 agosto 2021 di attribuzione degli incarichi dirigenziali al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del Settore di "Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali" di ARTEA;

Visto il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell'attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg. CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg. CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 882 del 16/05/2024 avente per oggetto: "Imboschimento delle superfici agricole": Reg. CE n. 1257/99. Misura 8.1 - Reg CE n. 1698/05. Misura 221. Presentazione domande premio annuo 2024." che, relativamente alla presentazione delle domande, fissava il termine del 1° luglio 2024 (come indicato dal D.M. MASAF prot. n. 207565 del 9/5/2024);

Visto il Decreto Ministeriale MASAF del 28/06/2023 – Aff. Gen. – prot. n. 289235 del 28/06/2024: "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023- 2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" che stabilisce all'Articolo 7 (Modifica del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2024):

1. L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC 2024)

1. Per l'anno di domanda 2024, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono posticipati al 31 luglio 2024.

2. Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

3. Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024, sono irricevibili.».

Vista la circolare AGEA Coordinamento n. 52656 del 01/07/2024 con oggetto: "DM 28 giugno 2024 n. 289235 – eco- schema 5 e proroga DU 2024- proroga termini di presentazione delle domande 2024, eco-schema 5 e chiarimenti", in particolare l'articolo 2 "Termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento 2024";

Dato atto, conseguentemente a quanto esposto ai capoversi precedenti, che per l'annualità 2024 le domande per le MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni possono essere presentate secondo quanto specificato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. che, per le motivazioni espresse in narrativa, i termini di presentazione dei procedimenti di cui al precedente proprio decreto n. 882 del 16 maggio 2024 per la campagna 2024, sono posticipati alla data del 31 luglio 2024. Alle domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.
In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 31 luglio 2024 e, quindi, fino al 26 agosto 2024;
2. che, parimenti le domande di pagamento 2024 devono essere ricevute entro il giorno 31 luglio 2024; il termine è esteso, con applicazione di penalità, al giorno 26 agosto 2024 in tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento ricevute oltre il 26 agosto 2024 sono irricevibili;
3. di modificare le disposizioni procedurali relative alle misure di trascinamento in oggetto per la campagna 2024 contenute nell'Allegato A al proprio decreto n. 882 del 16 maggio 2024, conformemente all'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di notificare il presente provvedimento alla Direzione dello Sviluppo rurale della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

Dirigente responsabile: Stefano Segati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegati n. 1

A) AllegatoA con proroga.pdf

Allegato da pubblicare

4fiwbG/dxEIK6+scLJ7GB3kf4J4mw9djF7uQbz7ubjuMQROt0yAnxW0H5VckLuRtLXZ+sF5G7ecBLCxIWsdvJQ==